

COMMISSIONI RIUNITE

TRASPORTI (X) - LAVORO (XIII)

IV.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 MAGGIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE **MATTARELLA**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	17
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Miglioramenti alle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara (<i>Urgenza</i>) (1365);	
RAPELLI: Modifica dell'art. 9 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 sul trattamento di quiescenza al personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati (693).	17
PRESIDENTE	17, 19, 20, 29
ADAMOLI	19, 28
CONCAS	19, 28
ARMATO	19
BARDANZELLU	19, 20, 28
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, <i>Ministro della marina mercantile</i>	19, 20, 29
PETRUCCI	28
DURAND DE LA PENNE	28
VIALE, <i>Relatore</i>	28
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro</i>	29
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	29

La seduta comincia alle 9,30.

SAMMARTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cappugi, Pastore, Landi, Simonini, Storti Bruno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Miglioramenti alle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara (Urgenza) (1365) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Rapelli: Modifica dell'articolo 9 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, sul trattamento di quiescenza al personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati (693).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Miglioramenti alle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara », e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Rapelli: « Modifica dell'articolo 9 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, sul trattamento di quiescenza al personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati ».

Relatori sul disegno di legge e sulla proposta di legge sono gli onorevoli Viale per la X Commissione (Trasporti) e Scalia per la XIII Commissione (Lavoro).

Desidero informare gli onorevoli colleghi che, dopo diverse sedute, il Comitato ristretto nominato in seno alle due Commissioni riunite, ha ridotto sostanzialmente a tre gli emendamenti che comportano un maggiore onere e precisamente: un emendamento al

primo comma dell'articolo 1 del testo del disegno di legge preso in esame dalle Commissioni, e che determina la rivalutazione di tutte le pensioni, portandole tutte allo stesso livello; due emendamenti all'articolo 8, e, infine, un emendamento all'articolo 10, con il quale si portano i minimi da 10.000 a 15.000 e da 7.500 a 10.000.

Evidentemente questi emendamenti comportano maggiori oneri per la Cassa nazionale per la previdenza marinara, maggiori oneri che, in base ad un computo molto oculato fatto dal Comitato, ammonterebbero complessivamente a circa un miliardo di lire annue.

Il Comitato si è logicamente preoccupato di ottenere un miglioramento del contributo previsto dall'articolo 3 del disegno di legge in esame a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara e questo miglioramento, dopo vari contatti con i Ministeri del tesoro e della marina mercantile, è stato concordato in 700 milioni di lire annue. Vero è che l'onere, come dicevo, per la Cassa è di circa un miliardo e, quindi, di 300 milioni in più del miglioramento del contributo statale, ma è anche vero che, mentre i miglioramenti previsti all'articolo 1 comportano un onere decrescente, in quanto l'onere stesso riguarda i vecchi pensionati, il miglioramento del contributo previsto dall'articolo 3 è di carattere permanente e continuativo; quindi la Cassa recupererà in prosieguo di tempo parte di quella maggiore somma che deve oggi pagare e che non è compensata dal previsto contributo nell'anno prossimo.

Il grosso problema che avevamo davanti era quello della copertura finanziaria dei maggiori oneri. Si è, pertanto, pensato di modificare gli articoli 4 e 5 del disegno di legge. L'articolo 4, come gli onorevoli colleghi possono rilevare, concerne il contributo straordinario di 6 miliardi che lo Stato concede alla Cassa, a regolazione degli oneri ad essa derivati fino al 30 giugno 1959 per il riconoscimento dei servizi di cui al precedente articolo 3 (prestazioni dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile, ecc.). Questo contributo doveva essere corrisposto, secondo la dizione del disegno di legge, in cinque annualità di cui la prima di lire 2.400 milioni e le quattro successive di lire 1.000 milioni. Ora, per ottenere la copertura dei 700 milioni del presente esercizio si è modificato l'articolo 4, il quale nel nuovo testo prevede che la prima rata, anziché essere di 2 miliardi e 400 milioni, sarà di 1 miliardo e 700 milioni, in modo che i restanti 700 milioni

andranno a copertura dell'onere derivante dal maggior contributo che lo Stato pagherà alla Cassa in questo esercizio. Nel 1960-61 il contributo anziché di 1 miliardo sarà di 300 milioni perché 700 milioni saranno destinati a copertura di quanto lo Stato pagherà in più nell'esercizio prossimo alla Cassa nazionale.

Si è però poi ritenuto di aumentare la quota dovuta alla Cassa per la terza rata che anziché di 1 miliardo sarà di 2 miliardi e 400 milioni, in modo che la Cassa viene ad ottenere al terzo anno il miliardo e 400 milioni che non incassa nei primi due esercizi. La quarta e quinta rata saranno di 1 miliardo di lire.

Si è inoltre ritenuto opportuno, in vista del sacrificio che le nuove modalità di incasso da parte della Cassa comporta per il suo bilancio, di modificare anche l'articolo 5. Questo articolo prevede il rimborso da parte della Cassa nazionale per la previdenza marinara allo Stato, in unica soluzione, del miliardo e 400 milioni anticipati in base all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 725. Con il nuovo testo si prevede che il pagamento di questa anticipazione sarà effettuata dalla Cassa per 700 milioni nell'esercizio 1959-60 e, per 700 milioni nell'esercizio 1961-62.

Gli emendamenti quindi sono quelli all'articolo 1, all'articolo 8 e all'articolo 10. Ma, conseguentemente, anche quelli agli articoli 3, 4 e 5. Il Tesoro ha proposto altresì una lieve modifica di carattere formale all'articolo 14. Il Comitato si è trovato d'accordo nel proporre un emendamento anche all'articolo 13, ultimo comma, nel senso cioè che il termine previsto per la emanazione del testo unico, destinato a riunire le disposizioni della presente legge e delle altre leggi e decreti concernenti la Cassa nazionale per la previdenza marinara, indicato in 5 anni nel disegno di legge, venga ridotto a 2 anni.

Il Comitato ristretto propone inoltre di inserire nella tabella delle competenze medie mensili allegata al testo del disegno di legge, la voce corrispondente alla categoria dei marconisti muniti di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista.

Queste sono onorevoli colleghi, le conclusioni cui è giunto il Comitato ristretto. Poiché la Commissione del Bilancio aveva espresso parere negativo su tutti gli emendamenti inizialmente sottoposti al suo esame, ci siamo preoccupati di richiedere alla stessa Commissione del Bilancio il parere sui nuovi emen-

damenti, proposti dal Comitato ristretto e che comportano maggiori oneri finanziari.

La IV Sottocommissione della Commissione del Bilancio ha ripreso in esame il disegno di legge nella base dei nuovi emendamenti trasmessi e ha deliberato di esprimere parere favorevole.

Comunico che i presentatori di tutti gli altri emendamenti, non accolti dal Comitato ristretto, hanno espresso l'intenzione, in sede di esame del disegno di legge in seno allo stesso Comitato, di ritirare i propri emendamenti. Chiedo ora ai primi presentatori, se confermano tale decisione di ritirare gli emendamenti.

ADAMOLI. Dichiaro, anche a nome degli altri proponenti del mio gruppo, di ritirare tutti gli altri emendamenti non fatti propri dal Comitato ristretto.

CONCAS. Dichiaro, anche a nome degli altri proponenti del mio gruppo, di ritirare tutti gli altri emendamenti non fatti propri dal Comitato ristretto.

ARMATO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

BARDANZELLU. Anche io dichiaro di ritirare i miei emendamenti.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Ministro della marina mercantile*. Il Governo aderisce agli emendamenti, proposti dal Comitato ristretto, al disegno di legge n. 1365.

PRESIDENTE. Chiedo se vi sono osservazioni o richieste di chiarimenti prima di dichiarare chiusa la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1365.

Do lettura dell'articolo 1.

« Con effetto dal 1° gennaio 1958, i coefficienti di rivalutazione delle competenze medie, stabiliti dall'articolo 7, 1° comma, della legge 25 luglio 1952, n. 915, nonché le competenze medie indicate nella tabella allegata alla legge stessa, sono maggiorati, ai fini della misura delle pensioni in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge e di quelle che verranno liquidate successivamente, del dodici per cento.

Qualora la pensione riliquidata ai sensi del precedente comma, ed eventualmente integrata ai minimi di cui al successivo articolo 10, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal marittimo e dai suoi superstiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sarà apportata alla misura di detto trattamento. La

differenza tra i due trattamenti di pensione sarà corrisposta a titolo di assegno personale.

La maggiorazione di cui al 1° comma del presente articolo non si applica a favore dei marittimi la cui pensione sia stata o debba determinarsi, anche solo in parte, sulla base di competenze medie riferibili a periodi posteriori al 31 maggio 1957. In questi casi il trattamento di pensione continua ad essere determinato ai sensi dell'articolo 6, 2° comma, e dell'articolo 7, 1° comma, della legge 25 luglio 1952, n. 915.

Tuttavia, il trattamento di pensione spettante agli iscritti alla « Gestione marittimi », a norma del precedente comma, non può essere inferiore a quello di cui al primo comma del presente articolo, considerando però le competenze afferenti i periodi successivi al 31 maggio 1957 nella stessa misura contemplata dalla tabella allegata alla legge 25 luglio 1952, n. 915 ».

Il Comitato ristretto ha proposto un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« Con effetto dal 1° gennaio 1958, le pensioni liquidate o da liquidarsi saranno corrisposte prendendo a base, come migliore triennio, le competenze medie indicate dalla legge 25 luglio 1952, n. 915. Tali pensioni, così calcolate, sono aumentate del dodici per cento ».

Pongo in votazione l'emendamento suddetto.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 1.

(È approvata).

L'articolo 1 rimane, pertanto, così formulato:

« Con effetto dal 1° gennaio 1958 le pensioni liquidate o da liquidarsi saranno corrisposte prendendo a base, come migliore triennio, le competenze medie indicate dalla legge 25 luglio 1952, n. 915. Tali pensioni così calcolate sono aumentate del 12 per cento.

Qualora la pensione riliquidata ai sensi del precedente comma, ed eventualmente integrata ai minimi di cui al successivo articolo 10, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal marittimo e dai suoi superstiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sarà apportata alla misura di detto trattamento. La

differenza tra i due trattamenti di pensione sarà corrisposta a titolo di assegno personale.

La maggiorazione di cui al primo comma del presente articolo non si applica a favore dei marittimi la cui pensione sia stata o debba determinarsi, anche solo in parte, sulla base di competenze medie riferibili a periodi posteriori al 31 maggio 1957. In questi casi il trattamento di pensione continua ad essere determinato ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, e dell'articolo 7, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 915.

Tuttavia, il trattamento di pensione spettante agli iscritti alla « Gestione marittimi », a norma del precedente comma, non può essere inferiore a quello di cui al primo comma del presente articolo, considerando però le competenze afferenti i periodi successivi al 31 maggio 1957 nella stessa misura contemplata dalla tabella allegata alla legge 25 luglio 1952, n. 915 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Con decorrenza 1° giugno 1957 le competenze medie di cui alla tabella allegata alla legge 25 luglio 1952, n. 915, sono sostituite da quelle contenute nella tabella allegata alla presente legge ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 lo Stato concorre con un contributo annuo di lire 1.000.000.000 alla spesa sostenuta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara in conseguenza del riconoscimento, agli effetti delle prestazioni dalla stessa erogate ai propri iscritti, dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile nonché di quelli valutabili come tali, non coperti da contribuzione, restando esonerato da qualsiasi onere riferentesi alle prestazioni medesime ».

Comunico che il Comitato ha proposto il seguente emendamento:

Sostituire le parole: lire un miliardo, *con le altre:* lire un miliardo e settecento milioni ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione, ricordando che sull'aumento di stanziamento la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

L'articolo 3 rimane, pertanto, così formulato:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-1960 lo Stato concorre con un contributo annuo di lire 1.700.000.000 alla spesa sostenuta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara in conseguenza del riconoscimento, agli effetti delle prestazioni dalla stessa erogate ai propri iscritti, dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile nonché di quelli valutabili come tali, non coperti da contribuzione, restando esonerato da qualsiasi onere riferentesi alle prestazioni medesime ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

BARDANZELLU. Come già dichiarato, ritiro gli emendamenti da me presentati agli articoli 3, 4, 5 e 6, ma li trasformo in raccomandazione al Governo.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Ministro della marina mercantile*. Il Governo li accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura.

« Le anticipazioni di cui all'articolo 23 della legge 23 luglio 1952, n. 915, e all'articolo 1 della legge 27 novembre 1954, n. 1180, sono devolute alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, alla quale è concesso, altresì, a carico del bilancio dello Stato un contributo straordinario di lire 6.400 milioni a regolazione degli oneri ad essa derivati fino al 30 giugno 1959 per il riconoscimento dei servizi di cui all'articolo precedente.

Il contributo straordinario di cui al precedente comma è erogato a cominciare dall'esercizio finanziario 1959-60 in cinque annualità di cui la prima di lire 2.400 milioni e le quattro successive di lire 1.000 milioni ciascuna ».

Il Comitato ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il secondo comma con il seguente: »

« Il contributo straordinario di cui al precedente comma è erogato in cinque annualità a cominciare dall'esercizio finanziario 1959-1960, di cui la prima di lire 1.700 milioni, la seconda di lire 300 milioni, la terza di lire 2.400 milioni e la quarta e la quinta di lire 1.000 milioni ciascuna ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

L'articolo 4 rimane, pertanto, così formulato:

« Le anticipazioni di cui all'articolo 23 della legge 25 luglio 1952, n. 915, e all'articolo 1 della legge 27 novembre 1954, n. 1180, sono devolute alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, alla quale è concesso, altresì, a carico del bilancio dello Stato un contributo straordinario di lire 6.400 milioni a regolazione degli oneri ad essa derivati fino al 30 giugno 1959 per il riconoscimento dei servizi di cui all'articolo precedente.

Il contributo straordinario di cui al precedente comma è erogato in cinque annualità a cominciare dall'esercizio finanziario 1959-60, di cui la prima di lire 1.700 milioni, la seconda di lire 300 milioni, la terza di lire 2.400 milioni e la quarta e la quinta di lire 1.000 milioni ciascuna ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura.

« La Cassa nazionale per la previdenza marinara rimborserà l'anticipazione di lire 1.400 milioni di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 725, in unica soluzione entro l'esercizio finanziario 1959-60 ».

Comunico che il Comitato ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: in unica soluzione entro l'esercizio finanziario 1959-60, *con le altre:* in ragione di lire 700 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 700 milioni nell'esercizio finanziario 1961-62 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 5 rimane, pertanto, così formulato:

« La Cassa nazionale per la previdenza marinara rimborserà l'anticipazione di lire 1.400 milioni di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 725, in ragione di lire 700 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 700 milioni nell'esercizio finanziario 1961-62 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« Sono abrogati l'articolo 19 del regio decreto legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, l'articolo 13 del decreto legislativo

luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, e ogni altra disposizione contraria e incompatibile con quelle della presente legge ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7.

« A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la misura dei contributi previsti dall'articolo 3, comma primo, n. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 915 è stabilita come segue:

a) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 30,50 per cento e per la bassa forza 33 per cento delle competenze medie;

b) a carico del marittimo: per lo stato maggiore 9,50 per cento e per la bassa forza 7 per cento delle competenze medie.

Per gli iscritti indicati dal comma secondo dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, il contributo è fissato, con la decorrenza di cui al primo comma del presente articolo, nella misura del 24 per cento delle competenze medie.

Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi indicati nei precedenti comma potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale per assicurare l'equilibrio finanziario della gestione marittimi ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8.

« Il coefficiente di maggiorazione previsto al 2° e al 5° comma dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 915, è elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1958, da 39 a 50 volte.

Le pensioni liquidate a favore degli iscritti della gestione speciale con decorrenza dal 1° agosto 1952 al 31 dicembre 1956 vengono riliquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1958, sulla base delle retribuzioni godute al 1° gennaio 1957 dagli iscritti aventi qualifica e anzianità di servizio pari a quelle raggiunte dai pensionati nel triennio precedente la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Qualora la pensione riliquidata ai sensi del primo comma del presente articolo ed

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (TRASPORTI — LAVORO) — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1960

eventualmente integrata ai nuovi minimi di legge, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dall'iscritto o dai suoi superstiti alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sarà apportata alla misura di detto trattamento. La differenza tra i due trattamenti di pensione sarà, però, corrisposta a titolo di assegno personale.

Le pensioni riliquidate ai sensi del predetto articolo, al netto dell'eventuale assegno personale di cui sopra, e le pensioni di nuova costituzione vengono maggiorate di un dodicesimo del loro ammontare da corrispondere in occasione della festività natalizia.

I benefici previsti dai precedenti comma sono concessi ai titolari di pensioni in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Comunico che il Comitato ha proposto il seguente emendamento:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

« I coefficienti di maggiorazione previsti al secondo e quinto comma dell'articolo 14 e al primo comma dell'articolo 15 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono elevati a decorrere dal 1° gennaio 1958 rispettivamente da 39 a 50 volte e da 31 a 50 volte ».

Non essendovi osservazioni e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

Il Comitato ha poi proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« I limiti di età previsti dall'articolo 9 del regio decreto legge 19 ottobre 1933, n. 1595, sono aboliti. La modifica derivante alle modalità di calcolo delle pensioni viene applicata alle pensioni in atto e a quelle di nuova costruzione ».

Non essendovi osservazioni e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

L'articolo 8 rimane, pertanto, così formulato:

« I coefficienti di maggiorazione previsti al secondo e quinto comma dell'articolo 14 e al primo comma dell'articolo 15 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono elevati, a decorrere

dal 1° gennaio 1958, rispettivamente da 39 a 50 volte e da 31 a 50 volte.

Le pensioni liquidate a favore degli iscritti della gestione speciale con decorrenza dal 1° agosto 1952 al 31 dicembre 1956 vengono riliquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1958, sulla base delle retribuzioni godute al 1° gennaio 1957 dagli iscritti aventi qualifica e anzianità di servizio pari a quelle raggiunte dai pensionati nel triennio precedente la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Qualora la pensione riliquidata ai sensi del primo comma del presente articolo ed eventualmente integrata ai nuovi minimi di legge, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dall'iscritto o dai suoi superstiti alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sarà apportata alla misura di detto trattamento. La differenza tra i due trattamenti di pensione sarà, però, corrisposta a titolo di assegno personale.

Le pensioni riliquidate ai sensi del predetto articolo, al netto dell'eventuale assegno personale di cui sopra, e le pensioni di nuova costituzione vengono maggiorate di un dodicesimo del loro ammontare da corrispondere in occasione della festività natalizia.

I benefici previsti dai precedenti comma sono concessi ai titolari di pensioni in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

I limiti di età previsti dall'articolo 9 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 sono aboliti. La modifica derivante alle modalità di calcolo delle pensioni viene applicata alle pensioni in atto e a quelle di nuova costituzione ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura.

« A decorrere dal 1° gennaio 1958 i contributi fissati dall'articolo 13 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono stabiliti nella seguente misura:

a) a carico del datore di lavoro il 18,50 per cento della retribuzione al limite indicato dal decreto presidenziale 5 aprile 1957;

b) a carico del prestatore di opera il 7,50 per cento della retribuzione sino al limite indicato alla lettera precedente.

Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi indicati nei precedenti comma potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su pro-

posta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale per assicurare l'equilibrio finanziario della gestione speciale».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10.

« I trattamenti minimi previsti dall'articolo 7, comma 4°, e dall'articolo 14, comma 6°, della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono stabiliti nella misura di lire 10.000 mensili per le pensioni dirette e lire 7.500 mensili per le pensioni di reversibilità ».

Comunico che il Comitato ha proposto il seguente emendamento:

Sostituire le parole: lire 10 mila, *con le altre:* lire 15 mila, *e le parole:* lire 7.500, *con le altre:* lire 10 mila.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo 10 rimane, pertanto, così formulato:

« I trattamenti minimi previsti dall'articolo 7, comma quarto, e dall'articolo 14, comma sesto, della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono stabiliti nella misura di lire 15.000 mensili per le pensioni dirette e lire 10.000 mensili per le pensioni di reversibilità ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11.

« L'articolo 22 della legge 25 luglio 1952, n. 915, è abrogato.

I periodi di disoccupazione indennizzata, i periodi di degenza in regime sanatoriale per tubercolotici ed i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, i periodi di malattia e di inabilità temporanea per infortunio ed i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa durante lo stato di gravidanza o di puerperio, che non risultino già coperti di contribuzione, sono riconosciuti utili a tutti gli effetti delle prestazioni a favore degli iscritti della Cassa nazionale per la previdenza marinara nei limiti e con le condizioni richiesti per tale riconoscimento dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria in validità, vecchiaia e superstiti.

Per gli iscritti che possano far valere anche contribuzioni nella assicurazione gene-

rale obbligatoria, il riconoscimento dei periodi suddetti viene effettuato nella gestione dove risultano raggiunti i prescritti requisiti.

Qualora detti requisiti siano raggiunti sia nell'assicurazione generale obbligatoria che in quelli gestiti dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, ovvero soltanto cumulando i periodi assicurativi dei diversi fondi, il riconoscimento sarà effettuato in quel Fondo presso il quale sono stati versati i contributi nell'ultimo periodo di lavoro prestato anteriormente alla data di inizio del periodo da riconoscere utile.

Per la copertura degli oneri relativi ai periodi di disoccupazione e di assistenza antitubercolare degli iscritti alla « Gestione marittimi » sarà annualmente trasferita alla Cassa nazionale per la previdenza marinara una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico delle Gestioni delle assicurazioni contro la disoccupazione e contro la tubercolosi sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate e di assistenza sanatoriale e post-sanatoriale complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato alla Cassa per la generalità degli iscritti.

Detta somma è devoluta al Fondo di capitalizzazione ed al Fondo di ripartizione delle due Gestioni nelle percentuali stabilite per la contribuzione dall'articolo 21 della legge 25 luglio 1952, n. 915.

I periodi di servizio militare prestati a terra in tempo di pace, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, sono considerati utili entro i limiti del servizio di leva ai fini del diritto e della misura delle pensioni liquidate dalla « Gestione marittimi » purché:

1°) non siano coperti di contribuzione, ovvero non siano stati riconosciuti utili, ai fini di altro trattamento di previdenza;

2°) siano stati compiuti dopo l'inizio della navigazione mercantile e, comunque, dopo il 1° luglio 1920;

3°) risulti, nell'anno precedente la data d'inizio del servizio militare da riconoscere, un periodo di contribuzione alla « Gestione marittimi ».

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12.

« I periodi di navigazione compiuti dal 1° luglio 1920 in poi con contribuzione alla

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (TRASPORTI — LAVORO) — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1960

Cassa nazionale per la previdenza marinara dagli iscritti alla « Gestione marittimi », deceduti anteriormente al 1° agosto 1952 senza aver tramandato diritto a pensione a favore dei superstiti, sono considerati utili ai fini della liquidazione di una pensione con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

La decorrenza della prestazione, da liquidarsi a norma della disposizione contenuta nel precedente comma, non può essere, in alcun caso, anteriore al primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Per la determinazione dell'onere relativo alle prestazioni liquidate si osserva la disposizione dell'articolo 9, comma quarto, della legge 25 luglio 1952, n. 915 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13.

« Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e delle altre leggi e decreti concernenti la Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Esso ha anche la facoltà, in sede di formazione del predetto testo unico, di coordinare le disposizioni predette con quelle relative alle altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalle Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato.

L'autorizzazione di cui al primo comma dovrà essere esercitata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Comunico che il Comitato ha proposto il seguente emendamento:

Sostituire all'ultimo comma le parole: entro cinque anni, *con le altre:* entro due anni.

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 13 rimane, pertanto, così formulato:

« Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e delle altre leggi e decreti con-

cernenti la Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Esso ha anche la facoltà, in sede di formazione del predetto testo unico, di coordinare le disposizioni predette con quelle relative alle altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalle Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato.

L'autorizzazione di cui al primo comma dovrà essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14.

« Agli oneri di complessive lire 3.400 milioni derivanti allo Stato, nell'esercizio finanziario 1959-60, dall'attuazione della presente legge si provvederà per lire 1.000 milioni e per lire 2.400 milioni mediante riduzione, rispettivamente degli stanziamenti dei capitoli n. 380 e n. 612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Comunico che il Comitato ha proposto il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Agli oneri di complessive lire 3.400 milioni derivanti allo Stato, nell'esercizio finanziario 1959-60, dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante corrispondente riduzione dei fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinati a sopperire alle spese dei provvedimenti legislativi in corso ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 14 rimane, pertanto, così formulato:

« Agli oneri di complessive lire 3.400 milioni derivanti allo Stato nell'esercizio finanziario 1959-60, dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante corrispondente riduzione dei fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinati a sop-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (TRASPORTI — LAVORO) — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1960

perire alle spese dei provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame ed approvazione delle tabelle, relative alle competenze medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla gestione marittima della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Do lettura della tabella A):

A) Piroscafi, motonavi, motovelieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e piroscafi e motonavi di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle Società di preminente interesse nazionale e delle Società sovvenzionate minori:

Stato Maggiore (a):

Comandante, capo macchinista, direttore di macchina, capo commissario, comandante in 2 ^a , capo macchinista al dettaglio, direttore sanitario con uno o più medici alle dipendenze	L. 90.000
Primo ufficiale di coperta e di macchina, primo ufficiale commissario, medici in sottordine o medico unico, cappellano	» 75.000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina, secondo ufficiale commissario	» 55.000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina, terzo ufficiale commissario	» 45.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1 ^a classe con meno di cinque anni di navigazione radiotelegrafista e marconista munito di brevetto internazionale di 2 ^a classe (b)	» 45.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1 ^a classe con oltre cinque anni di navigazione e fino a quindici anni di navigazione radiotelegrafista	» 55.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1 ^a classe con quindici o più anni di navigazione radiotelegrafista	» 65.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1 ^a classe con diciotto o più anni di navigazione radiotelegrafista	» 75.000
Allievo capitano, allievo macchinista, allievo commissario	» 35.000

Equipaggio:

Nostromo, capo fuochista, primo cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico sulle navi da carico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa, capitano d'armi, cambusiere, primo infermiere, primo cameriere (sulle navi con più di un cameriere), primo panettiere, primo dispensiere d'equipaggio, pennese (sulle navi da passeggeri), motorista di 1 ^a classe, motorista di 2 ^a classe, amanuense, orchestrale, dispensiere d'equipaggio (c)	» 42.000
Marinaio, carbonaio, fuochista, cameriere, panettiere ed ogni altra qualifica non specificata	» 39.000
Giovanotto	» 25.000
Mozzo, Piccolo	» 17.000

(a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista col quale viene imbarcato.

(b) Le autorità marittime e consolari dovranno segnare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari la dizione marconista di gruppo A per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1^a classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista; marconisti di gruppo B per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1^a classe con oltre cinque anni di navigazione e fino a quindici anni di navigazione radiotelegrafista; marconista di gruppo C per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1^a classe con meno di cinque anni di navigazione radiotelegrafista per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 2^a classe.

(c) Il motorista di 1^a e 2^a classe quando imbarcato da ufficiale contribuisce sulla base della corrispondente qualifica rivestita a bordo in base al contratto di arruolamento.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (TRASPORTI — LAVORO) — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1960

Il Comitato ha proposto un emendamento aggiuntivo dopo le parole: « Marconista munito di brevetto internazionale di prima classe con quindici o più anni di navigazione radiotelegrafista... lire 65.000 » delle altre « Marconista munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista... lire 75.000 ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella così modificata.

(È approvata).

Passiamo alla Tabella B).

B) Piroscafi, motonavi o motovelieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:

Capitano al comando in coperta o alla direzione di macchina	L.	70.000
Padrone al comando e « fuochista autorizzato » direttore di macchina	»	50.000
Ufficiale	»	44.000
Nostromo, motorista	»	42.000
Marinaio, fuochista	»	39.000
Giovanotto	»	25.000
Mozzo	»	17.000

Non essendovi osservazioni e nessuno chiedendo di parlare, la pongo in votazione.

(È approvata).

Passiamo alla Tabella C).

C) Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate:

Capitano o padrone al comando	L.	66.000
Ufficiale	»	44.000
Nostromo, motorista	»	42.000
Marinaio	»	39.000
Giovanotto	»	25.000
Mozzo	»	17.000

Nessuno chiedendo di parlare, la pongo in votazione.

(È approvata).

Passiamo alla Tabella D).

D) Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:

Capitano o padrone al comando	L.	36.000
Marinaio autorizzato al comando	»	36.000
Nostromo, motorista	»	25.000
Marinaio	»	21.000
Giovanotto	»	17.000
Mozzo	»	13.000

Nessuno chiedendo di parlare, la pongo in votazione.

(È approvata).

Passiamo alla Tabella E).

E) Rimorchiatori e galleggianti (d) (Personale dei rimorchiatori e degli altri galleggianti, con mezzi a propulsione propri, addetti al servizio di navigazione nei porti e nelle rade):

Personale preposto al comando in coperta e alla direzione di macchina (purché provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	L.	50.000
Nostromo, operaio, elettricista	»	42.000
Marinaio, fuochista, carbonaio	»	39.000
Giovanotto	»	25.000
Mozzo	»	17.000

(d) Per il personale imbarcato sui rimorchiatori e galleggianti che non rientrano nella tabella E, si applica la tabella A.

Nessuno chiedendo di parlare, la pongo in votazione.

(È approvata).

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (TRASPORTI — LAVORO) — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1960

Passiamo alla Tabella F).

F) Pescherecci (Iscritti nelle matricole delle navi comunque munite di macchina o motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere, senza macchina o motore):

Padrone o marinaio autorizzato	L.	13.000
Motorista	»	11.000
Marinaio	»	9.000
Giovanotto	»	6.000
Mozzo	»	4.000

Nessuno chiedendo di parlare, la pongo in votazione.

(È approvata).

Do lettura delle tabelle successive, restando inteso che, non essendovi osservazioni e nessuno chiedendo di parlare, le porrò successivamente in votazione.

G) Pescherecci (Comunque muniti di macchine o motore di oltre 30 cavalli indicati o cavalli asse, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):

Padrone o marinaio autorizzato, motorista o meccanico per la pesca	L.	21.000
Capo pesca	»	17.000
Marinaio	»	13.000
Giovanotto	»	9.000
Mozzo	»	6.000

(È approvata).

H) Pescherecci in pesca oltre gli Stretti:

Capitano di lungo corso al comando, capitano di gran cabotaggio al comando, direttore di macchina, padrone al comando autorizzato	L.	70.000
Primo Ufficiale di coperta o di macchina, motorista o meccanico per la pesca	»	49.000
Secondo ufficiale di coperta o di macchina, radiotelegrafista	»	42.000
Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista, fuochista autorizzato	»	32.000
Marinaio pescatore (compresi i retieri, cuochi ecc.), fuochista, carbonaio o altre qualifiche non specificate	»	30.000
Giovanotto	»	24.000
Mozzo	»	17.000

(È approvata).

I) Personale borghese imbarcato su navi militari:

Prima categoria: primi cuochi, primi maestri di casa, cuochi, maestri di casa unici dirigenti il servizio della panificazione a bordo	L.	42.000
Seconda categoria: secondi cuochi e secondi maestri di casa	»	39.000

(È approvata).

L) Piloti:

Porti:

Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Savona, Siracusa, La Spezia, Venezia, Trieste	L.	90.000
Bagnoli, Pozzuoli, Barletta, Fiumicino, Gaeta, Manfredonia, Marina di Carrara, Olbia, Porto Empedocle, Portoferraio, Portotorres, Portovecchio di Piombino, Ravenna, Salerno, Sant'Antonio, Taranto, Trapani	»	80.000
Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia, Crotona, Follonica, Imperia-Oneglia, Imperia-Porto Maurizio, Licata, Marsala, Milazzo, Molfetta, Monopoli, Portici, Porto Santo Stefano, Reggio Calabria, Rio Marina, Roma, Torre Annunziata	»	65.000

(È approvata).

Con l'approvazione del disegno di legge n. 1365 con gli emendamenti proposti dal Comitato ristretto, la proposta di legge n. 693 dell'onorevole Rapelli si intende assorbita dal disegno di legge medesimo, e precisamente dall'articolo 8 dello stesso disegno di legge quale risulta modificato a seguito dell'approvazione dei due emendamenti. Propongo, inoltre, che si dia mandato al Comitato ristretto di coordinare gli emendamenti.

Pongo in votazione la proposta.

(È approvata).

ADAMOLI. Per dichiarazione di voto. Non si può dire che il risultato che abbiamo ottenuto si possa considerare definitivo, e credo che tutti siamo d'accordo su questo giudizio. Però, il fatto di essere partiti da una posizione che in un primo tempo era intransigente da parte del Governo, e soprattutto da parte del Ministro dei trasporti, e di aver poi potuto approvare alcune modifiche sostanziali, è per noi motivo di soddisfazione.

Voglio soprattutto ringraziare qui l'onorevole Presidente della nostra Commissione che ha profuso nella risoluzione di questi problemi un particolare impegno, impegno che è valso ad agevolare anche sotto gli aspetti tecnici la risoluzione del problema nei confronti del Tesoro.

Dando il nostro voto favorevole, abbiamo ritirato tutti gli emendamenti; ed è questa una dimostrazione di responsabilità da parte nostra, poiché ci accontentiamo praticamente di un riconoscimento che implica soltanto una parte dell'onere finanziario originariamente previsto. Restano aperti problemi di struttura e di ordinamento che, a nostro giudizio, non sono meno importanti di quelli finanziari. Preghiamo perciò l'onorevole Presidente di trasmettere al Ministero il testo dei nostri emendamenti affinché ne tenga conto in quell'opera di rielaborazione dell'intero sistema della Previdenza marinara che, secondo l'articolo 14, costituisce un primo impegno del Governo. Ci auguriamo che l'articolo 14 non abbia la stessa sorte dell'articolo 13 della legge Cappa, che prevedeva quasi con le stesse parole, un ordinamento e che è decaduto largamente senza che il Governo abbia preso mai una seria iniziativa.

In definitiva il nostro voto favorevole significa soprattutto un impegno perché si arrivi a soluzioni più razionali di questo importante problema.

CONCAS. Per dichiarazione di voto. Anche i deputati socialisti voteranno a favore di questo provvedimento, sebbene neppure per noi esso possa avere un carattere definitivo.

Quindi continueremo, in ogni settore dove si manifesti necessaria, la nostra azione per migliorare sempre di più la situazione pensionistica dei marittimi.

Per quanto riguarda il merito della legge, abbiamo fatto delle lunghe discussioni in sede di Comitato ristretto; pertanto non ritengo sia il caso di ripetere qui quanto è stato detto. Anche noi abbiamo ritirato tutti gli emendamenti. Ritengo che i deputati socialisti abbiano dimostrato durante i lavori del Comitato una loro particolare posizione benevola, cercando in ogni modo di conciliare quelli che erano i desiderata degli interessati con quelle che erano le esigenze del Governo e le sue difficoltà di ordine finanziario.

Per questi motivi confermo il nostro voto favorevole, invitando il nostro Presidente a sollecitare altresì l'approvazione del disegno di legge da parte della competente Commissione del Senato.

BARDANZELLU. Mi congratulo con l'onorevole Presidente che è riuscito attraverso un cammino irto di difficoltà di ogni genere e di ostacoli economici, finanziari e psicologici, a portare in porto questo provvedimento, con sufficiente soddisfazione di tutti i partiti.

Per quanto riguarda i miei due emendamenti nei quali era affermato un principio che credo sia fondato — e tale è stato riconosciuto da parte della Presidenza — insisto affinché essi siano tenuti presenti nella rielaborazione della materia che, a suo tempo, farà l'onorevole Ministro.

PETRUCCI. Mi associo al compiacimento unanime per l'approvazione di questo disegno di legge. L'esame è stato molto laborioso, ma il parto si può dire felice nel senso che i marittimi possono finalmente vedere realizzata una loro aspirazione; e mi auguro che questa situazione possa essere ulteriormente migliorata in un prossimo avvenire a favore di una categoria — quella dei marittimi — che si sacrifica e rischia la vita per servire il Paese e portar sempre in alto su tutti i mari la bandiera italiana.

DURAND DE LA PENNE. Ringrazio anch'io l'onorevole Presidente. Devo dire che con questo disegno di legge è stata sanata una situazione veramente insostenibile che presentava differenziazioni notevoli di pensioni a parità di grado di navigazione. Anch'io prego l'onorevole Ministro di tenere in considerazione gli emendamenti da me presentati per il successivo lavoro di rielaborazione che intende fare.

VIALE, *Relatore*. Alle dichiarazioni dei vari rappresentanti dei partiti desidero ag-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (TRASPORTI — LAVORO) — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1960

giungere un riconoscimento nei riguardi del nostro Presidente. Come Relatore ho potuto constatare come la sua opera sia stata determinante per l'approvazione di questa legge e per indurre specie il Ministero del bilancio a dare i fondi necessari per arrivare a questo miglioramento a favore dei marittimi, mentre la sua opera intelligente ed appassionata ha fatto sì che si potesse arrivare a questa soluzione che si esprime ora attraverso il voto.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Ministro della marina mercantile*. Credo di non far della retorica, anche per l'esperienza avuta come Presidente della Commissione Trasporti, se unisco ai ringraziamenti unanimemente espressi, anche i miei personali e quelli del Governo.

Desidero ringraziare tutti gli onorevoli componenti le due Commissioni Trasporti e Lavoro per il contributo veramente prezioso che hanno dato per la migliore elaborazione di questa legge. È vero che lungo tempo è passato e che è stato oneroso il compito che si è dovuto assolvere; però i risultati sono tali da poter compiacersi del lavoro svolto.

Desidero ringraziare in modo particolare il Comitato che, riunitosi periodicamente e frequentemente ed avendo incontrato maggiori difficoltà nel superare le opposizioni — giustificate del resto — che venivano da parte dei dicasteri competenti, ha potuto dar maggiori prove di solidarietà anche al Ministro — il quale non è rimasto indifferente — per il raggiungimento dello scopo che stava, e sta, sommatamente a cuore a noi tutti.

Desidero ringraziare l'onorevole Relatore per la sua intelligente relazione che ha facilitato il compito della risoluzione di questo problema non facile. In particolare l'onorevole Presidente consentirà che rivolga un particolare ringraziamento a lui per l'opera autorevole — come è stato detto — costante, intelligente ed appassionata — da lui costantemente prestata — che ha permesso di superare le non lievi difficoltà che sorgevano di volta in volta sul cammino.

E desidero assicurare anche gli onorevoli Adamoli, Durand de la Penne, Bardanzellu — i cui emendamenti porto con me — che nell'elaborazione del nuovo testo le loro richieste non saranno trascurate.

Ma credo necessario precisare che il richiamo non deve essere fatto solamente al Ministero della marina mercantile, bensì a tutti i Ministeri interessati, compreso quello del lavoro, affinché gli organi competenti elaborino le nuove disposizioni tenendo presente il parere, anzi il voto formale, del C.N.E.L. il

quale richiede che in sede di riordinamento della Previdenza marinara questa sia uniformata ai generali principi di ordinamento del sistema previdenziale.

Quindi formulo l'augurio che non solo il Ministero della marina mercantile ma anche quello del lavoro si mettano al più presto all'opera perché la tanto attesa riforma della Previdenza marinara abbia a realizzarsi in un termine anche più breve di quello stabilito dalle due Commissioni qui riunite; e cioè prima ancora che trascorran i due anni previsti.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Ministero del lavoro desidero associarmi al compiacimento espresso dai membri delle due Commissioni per l'opera svolta per la definitiva approvazione del disegno di legge; e il mio ringraziamento va in modo particolare al Presidente e al Relatore.

PRESIDENTE. Consentite allora che ringrazi anch'io: non soltanto per le parole benevole rivoltemi, ma anche per la comprensione e per il senso di moderazione — di cui debbo dar atto — mostrati da tutti i membri delle due Commissioni e soprattutto da quelli facenti parte del Comitato per poter giungere in porto. Infatti la rinuncia a molti emendamenti presentati ha costituito un atto di evidente comprensione che ha facilitato la soluzione del problema, soluzione che va a dare maggior tranquillità ai pensionati di una categoria quanto mai benemerita.

Desidero dare poi atto al Governo della pronta adesione data alla richiesta del Comitato per l'aumento del contributo annuo di cui si è avanti detto.

Il disegno di legge sarà posto subito in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta del disegno di legge:

« Miglioramenti alle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara » (1365):

Presenti e votanti	58
Maggioranza	30
Voti favorevoli	57
Voti contrari	1

(Le Commissioni riunite approvano).

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (TRASPORTI — LAVORO) — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1960

Hanno preso parte alla votazione:

Per la Commissione Trasporti: Adamoli, Ambrosini, Amodio, Armani, Bardanzellu, Bianchi Gerardo, Bogoni, Boidi, Calvaresi, Canestrari, Colasanto, Concas, Degli Esposti, Durand de la Penne, Fabbri, Francavilla, Frunzio, Granati, Lombardi Ruggero, Mancini, Marchesi, Mattarella, Mello Grand, Petrucci, Polano, Ravagnan, Ricca, Togni Giulio Bruno, Viale, Vidali.

Per la Commissione Lavoro: Armaroli, Berloff, Bettoli, Bianchi Fortunato, Buttè, Calvi, Chiarolanza, Cocco Maria, Colombo Vittorio, Conte, Delle Fave, De Marzi, Donat-Cattin, Ferioli, Foa, Gatto Vincenzo, Gitti,

Negrone, Nucci, Penazzato, Ricci Ernesto, Rappelli, Repossi, Sabadin, Savoldi, Scalia Vito, Venegoni, Zanibelli.

Sono in congedo:

Cappugi, Pastore, Santi, Simonini, Storti Bruno.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI